

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PREMESSI:

L'ART. 1 DELLA L. 107/2015, COMMI DA 33 A 42

LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

LA NOTA MIUR PROT. N. 3355 DEL 28/03/2017

LA GUIDA OPERATIVA MINISTERIALE SULL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:

Criteri di valutazione stabiliti ai punti 12 e 13 dalla Guida operativa del MIUR in sede di scrutinio	
Guida operativa del MIUR capo 12	<i>"L'utilizzo della metodologia dell'alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi".</i>
Guida operativa del MIUR capo 13	<i>"La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno".</i>

E' emanato il seguente regolamento concernente la valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro

ART.1

Per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno **tre quarti** del monte ore previsto dal progetto (200 ore nei Licei e 400 ore nei Tecnici). Se si svolge durante l'attività didattica, la presenza dell'alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico.

ART. 2

Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze acquisite dall'alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli Enti ospitanti - individua la disciplina da ritenersi attinente all'attività di alternanza e sulla quale verte la valutazione.

La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di programmazione del percorso di alternanza.

Se l'alunno nel triennio ha svolto l'attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini dell'individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della specificità del percorso rispetto all'indirizzo di studi frequentato.

ART. 3

Ai fini della valutazione viene valorizzato l'impegno dell'alunno in base alla valutazione finale del percorso di alternanza scuola lavoro risultante dalla valutazione congiunta del tutor aziendale e del tutor scolastico.

ART.4

La valutazione al termine del percorso triennale in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide:

- sugli apprendimenti disciplinari.
- sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
- Sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all'indirizzo di studi frequentato.

ART. 5

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze acquisite, può deliberare sull'incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente
- Nessun incremento in caso di valutazione "sufficiente" o "insufficiente" da parte del tutor aziendale
- Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione "buono" o "ottimo" da parte del tutor aziendale

ART. 6

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro, per gli alunni diversamente abili, con disturbi di apprendimento e con svantaggio, valgono le stesse disposizioni, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.